

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giulio Tremonti nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore evidenzia preliminarmente che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano ha presentato in data 13 marzo 2015 una richiesta – pervenuta alla Presidenza del Senato il 25 marzo – finalizzata ad ottenere un'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Tremonti, in qualità di Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).

La vicenda – che ha preso avvio da distinte indagini svolte dai magistrati delle Procure della Repubblica di Milano, Napoli e Roma, originate da autonome notizie di reato – ha ad oggetto un'ipotesi delittuosa a carico del senatore Giulio Tremonti, ricondotta alla sua qualità di Ministro dell'Economia e delle Finanze, ricoperta nell'ambito del Governo Berlusconi IV.

Svolte le indagini preliminari, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che il Ministro Tremonti, in concorso con Enrico Vitali, (socio fondatore dello studio professionale VIRTAX, di cui Tremonti è anch'egli socio fondatore e nel quale, secondo le prospettazioni dell'accusa, lo stesso esercita la professione quando non onerato da incarichi istituzionali), avrebbe indotto il Presidente ed Amministratore delegato della società FINMECCANICA S.p.A. Pier Francesco Guarguaglini ed il Direttore finanziario Alessandro Pansa, nella fase di acquisizione della società statunitense D.R.S. Technologies, a promettere prima e a corrispondere, in seguito, al predetto studio VIRTAX una somma pari a circa 2,5 milioni di euro, pagata in diverse soluzioni, delle quali l'ultima nel 2009, pagamento apparentemente giustificato – secondo le prospettazioni dell'accusa – quale corrispettivo di una consulenza riguardante i profili fiscali dell'operazione di acquisizione.

Tale incarico di consulenza sarebbe stato preordinato, secondo la tesi accusatoria, al fine di indurre il Ministro dell'Economia e delle Finanze (maggior azionista di FINMECCANICA) – il quale aveva manifestato la propria contrarietà all'operazione in questione ai vertici della società – a modificare la propria posizione e a concedere l'avallo politico istituzionale alla stessa, astenendosi da interferire o porre in essere azioni di contrasto sul governo della società e sulla posizione del *management*.

Occorre infatti precisare che, a seguito di una complessa operazione, richiedente peraltro un aumento di capitale della FINMECCANICA S.p.A., la suddetta acquisizione fu poi effettivamente portata a termine; con il comunicato stampa del 25 novembre 2008 fu reso noto, tra l'altro, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sottoscritto 31.249.998 azioni ordinarie di nuova emissione, divenendo così detentore di una partecipazione pari al 30,20 per cento circa del nuovo capitale sociale di FINMECCANICA S.p.A.

Gli elementi addotti a sostegno della richiesta da parte del Collegio sono rappresentati dal contenuto delle dichiarazioni rese persone informate sui fatti e da quelle rese in sede di interrogatorio dagli indagati Giulio Tremonti, Enrico Vitali e Alessandro Pansa. A ciò si aggiungono i riscontri documentali emergenti dalla documentazione in possesso di FINMECCANICA S.p.A., già oggetto di sequestro presso la sede di quest'ultima nell'ambito di altro procedimento pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Tra questi ultimi, in particolare, il Tribunale di Milano evidenzia la carenza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva compiuta esecuzione dell'incarico professionale così come delineato nella lettera di incarico, lettera nella quale, a fronte di un oggetto indicato quale «assistenza all'ottimizzazione fiscale della struttura d'investimento», appariva una dettagliata e precisa esposizione degli obblighi professionali assunti. Ad ulteriore riscontro emerge inoltre, secondo il Collegio, che la maggior parte degli atti in possesso di FINMECCANICA risulterebbero essere documenti provenienti dallo studio *Ernst & Young* – consulente statunitense della FINMECCANICA per la citata operazione di acquisizione, con cui

lo studio Vitali era stato chiamato a collaborare – ai quali successivamente era stato apposto il logo Studio Vitali.

Sulla base degli elementi acquisiti il Collegio esclude la sussistenza di alcuna delle ipotesi nelle quali è consentita l'archiviazione ai sensi del disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, mentre ritiene che le circostanze unitariamente considerate portino alla qualificazione dell'illecito quale reato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Secondo il Tribunale dei Ministri, le condotte precedenti la definitiva consumazione del reato – la quale si sarebbe compiuta nel 2009, all'atto del pagamento della somma di euro 2.615.552,35 da parte di FINMECCANICA S.p.A. al sopracitato studio professionale – anche se poste in essere in epoca anteriore all'assunzione della carica di Ministro dell'Economia e delle Finanze da parte del senatore Tremonti, non determinerebbero l'anticipazione dell'epoca di consumazione del reato e non escluderebbero, quindi, la natura ministeriale dello stesso, essendo comunque dirette – sempre secondo la tesi del Collegio – ad ottenere l'astensione del Ministro, una volta assunta la carica, da azioni che potessero compromettere o rallentare l'operazione di acquisizione della società statunitense D.R.S. Technologies da parte di FINMECCANICA.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore propone – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all'articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato – di fissare un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex ministro Tremonti e degli altri coindagati, ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno – di chiedere, entro il medesimo termine, di essere auditi in una delle prossime sedute.

Infine, il Presidente relatore si riserva di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva successivamente all'espletamento delle predette attività istruttorie.

La senatrice LO MORO (PD) chiede chiarimenti in ordine alla data nella quale fu conferito l'incarico di consulenza.

Il PRESIDENTE precisa che l'incarico di consulenza fu conferito in data 8 maggio 2008, evidenziando altresì che il pagamento della somma di circa 2,5 milioni di euro, secondo le prospettazioni dell'accusa, avvenne invece nel 2009.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) sottolinea la necessità che nell'ambito della futura proposta conclusiva del relatore venga dettagliatamente definita la cronologia di tutti gli eventi relativi al caso in questione.

Nel caso di specie l'incarico di consulenza fu conferito anteriormente all'assunzione della carica di Ministro e peraltro fu preceduto da una trattativa, quindi ancora più risalente nel tempo.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) chiede chiarimenti in ordine all'oggetto dell'incarico di consulenza in questione.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'incarico di consulenza, secondo quanto sottolineato dal Tribunale dei Ministri, era finalizzato all'«assistenza all'ottimizzazione fiscale della struttura d'investimento».

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) sottolinea brevemente che il perfezionamento della convenzione civilistica in questione avvenne negli Stati Uniti d'America il 7 maggio 2008.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che a volte i tribunali dei Ministri utilizzano in modo strumentale l'autorizzazione ex articolo 96 della Costituzione, chiedendola anche nei casi in cui il reato non sia qualificabile come ministeriale, con la finalità di conferire valenza mediatica all'indagine e di utilizzare quindi il Senato quale «cassa di risonanza».

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) rileva che il momento consumativo della fattispecie corruttiva riveste una natura alternativa, essendo in particolare incentrato sulla promessa, o, alternativamente, sulla dazione di denaro.

Rileva che la legge n. 219 del 1989 all'articolo 2, comma 1, dispone che qualora il tribunale dei Ministri rilevi che il fatto integri un reato non configurabile come ministeriale (ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione), trasmette gli atti alla competente autorità giudiziaria. In tale situazione ipotetica, il procedimento penale potrebbe seguire l'*iter* ordinario, essendo l'autorizzazione ex articolo 96 necessaria solo per i reati rivestenti natura ministeriale.

Alla luce di tale quadro complessivo, il profilo cronologico assume valenza determinante, atteso che qualora la promessa di denaro fosse anteriore all'assunzione della carica di ministro, la Giunta dovrebbe proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza, con la conseguenza che il procedimento penale in tale ipotesi potrebbe proseguire secondo le ordinarie modalità.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea, sul piano metodologico, che la questione relativa alla ministerialità del reato riveste carattere preliminare rispetto all'esame di merito della richiesta di autorizzazione.

Il PRESIDENTE relatore – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all'articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato – sottopone alla Giunta la proposta di consentire all'*ex* mini-

stro Tremonti e agli altri coindagati la possibilità di presentare eventuali memorie scritte entro e non oltre il giorno 18 maggio 2015, alle ore 17 ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno – di chiedere per iscritto entro il medesimo termine di essere auditi.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*